



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 530/17 S.N.

Roma, 5 luglio 2017

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi

OGGETTO: Sfera di operatività dell'istituto dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Richiesta di incontro e istanza di accesso ai documenti amministrativi con modalità telematiche (artt. 22 e ss l. 241/90 e art. 13 dpr 184/06).

Con l'allegata nota datata 21 febbraio 2014 e recante prot. 557/01/33/7362, codesto Ufficio ha trasmesso a questa O.S. una bozza di circolare (Allegato n. 1) della Direzione Centrale per le Risorse Umane "volta a chiarire alcuni aspetti applicativi dell'istituto dell'assegno alimentare nei casi di dipendenti sospesi dalla qualifica a seguito di sentenza penale irrevocabile di condanna", puntualizzando che "la nuova interpretazione dell'istituto in argomento scaturisce da un recente parere dell'Avvocatura Generale dello Stato" e chiedendoci di fornire eventuali "osservazioni" entro il successivo 4 marzo.

Considerato che tale bozza richiamava due pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato senza peraltro renderli disponibili nel loro testo integrale, né indicare dove potessero essere eventualmente visionati, il 24 febbraio 2014, con lettera recante prot. 191/14 S.N. (Allegato n. 2), questa Segreteria Nazionale, "al fine di poter compiutamente argomentare le richieste osservazioni", richiedeva a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali di voler trasmettere copia dei citati pareri nonché le relative richieste del Dipartimento che avevano condotto alla stesura dei medesimi.

In data 2 marzo 2014, pur non avendo ricevuto risposta alla richiesta di accesso alla suddetta documentazione, questa O.S., stante la scadenza del termine dato per trasmettere eventuali osservazioni riguardo la bozza di circolare in argomento, inviava a codesto Ufficio un'articolata nota (Allegato n. 3), con la quale, tra le altre, precisava che

- ... risulta innanzitutto errato lo stesso presupposto del parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato laddove questa asserisce che l'estensione analogica delle previsioni dell'ultimo comma dell'art. 92 del D.P.R. n. 3/1957 alle ipotesi disciplinate dall'art. 98 (fino ad oggi correttamente applicata dall'Amministrazione) non possa avvenire per il futuro, in quanto vi sarebbe diversità di situazioni, non tenendo affatto conto che tale diversità non sussiste affatto. In verità, difatti, la ratio sottesa alla previsione dell'art. 92 (sostegno di natura provvidenziale ed assistenziale al dipendente sospeso cautelatamente) è assolutamente identica all'attuale disciplina (ottenuta in via analogica) della analoga fattispecie in cui il dipendente, sebbene sospeso per esecuzione di condanna penale definitiva, non abbia visto concludersi il proprio rapporto d'impiego per destituzione. In entrambi i casi, infatti, risulta evidentemente univoca la necessità di garantire continuità all'assistenza del dipendente sì recluso, ma il cui rapporto d'impiego non è affatto cessato ...;
- ... La natura provvidenziale ed assistenziale, unitaria alle due applicazioni del medesimo istituto dell'assegno alimentare (sospensione cautelare ed esecuzione di pena detentiva), riconosciuta dalla stessa Avvocatura, come risulta dall'ultimo capoverso della bozza di circolare, nel renderlo quindi applicabile ad entrambe le fattispecie, evidenzia l'intrinseca contraddittorietà del parere espresso dal citato organo in sede consultiva che da un lato nega per il futuro l'applicazione dell'istituto, ma dall'altro ne esclude il recupero a coloro che ne hanno beneficiato e che, in quanto ancora in servizio, ben potrebbero essere oggetto di decurtazioni stipendiali per tali finalità ...;
- ... La differente opinione espressa dall'Avvocatura Generale dello Stato a pag. 4 della bozza di circolare secondo cui "la negazione della provvidenza non apparirebbe esistenzialmente necessaria al soggetto

interessato, il quale è mantenuto dallo Stato in situazione di detenzione” è viziata da una insanabile lacuna che testimonia la superficialità con cui è stato reso, poiché non tiene conto e quindi non spiega affatto come andrebbero affrontati i casi di applicazione di misure alternative alla detenzione (es. detenzione domiciliare ... affidamento in prova ai servizi sociali ...). In tali circostanze il dipendente potrebbe, infatti, venirsi a trovarsi in situazione di assoluta indigenza, non potendo provvedere al proprio mantenimento in alcun modo... ,

per poi concludere chiedendo un incontro finalizzato a meglio analizzare la questione in argomento.

Nemmeno a dirlo, l'incontro richiesto non è mai stato pianificato, codesto Ufficio, in data 09.04.2014, con nota recante prot. 001170/2014 (Allegato n. 4), facendo riferimento alla nostra “richiesta” di accesso agli atti riferiva che “la Direzione Centrale per le Risorse Umane, sentita l'Avvocatura Generale dello Stato, ha comunicato che non vi sono motivi ostativi alla possibilità della consultazione dei pareri resi dalla stessa in merito alla sfera di operatività dell'istituto dell'assegno alimentare, indicati nella bozza in oggetto, purché venga fatta formale richiesta in aderenza alle prescrizioni di cui all'articolo 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”, la bozza di circolare non si è concretizzata in alcun atto definitivo (se è avvenuto ... lo stesso ci è stato tenuto nascosto).

In ultimo, in data 9 aprile 2014, questa O.S. rappresentava quanto sopra all'allora Capo della Polizia (Allegato n. 5), puntualizzando la totale sconoscenza delle norme vigenti in materia di accesso endoprocedimentale da parte della Direzione Centrale per le Risorse Umane e chiedendo un intervento risolutivo sull'intera questione, auspicando una piena condivisione delle nostre osservazioni.

Chiaramente da quel Capo non abbiamo ricevuto alcun riscontro.

Ebbene, quel Capo della Polizia non c'è più così come è persona diversa quella che adesso ricopre l'incarico di Direttore Centrale per le Risorse Umane. La questione dell'istituto dell'assegno alimentare nei casi di dipendenti sospesi dalla qualifica a seguito di sentenza penale irrevocabile di condanna permane tuttavia da risolvere, visto che l'Amministrazione pare continuare ad indirizzare la propria attività al riguardo in maniera non condivisibile e non uniforme per tutto il personale della Polizia di Stato, discriminando taluni Poliziotti rispetto ad altri e ai restanti destinatari del DPR 3/1957, in presenza di situazioni giuridiche soggettive identiche con conseguente ingiustificabile disomogeneità applicativa della norma.

Tutto ciò premesso si prega codesto Ufficio di voler interessare di quanto sopra l'attuale Direttore Centrale per le Risorse Umane e di voler pianificare con il COISP quell'incontro che a suo tempo era stato da noi chiesto e mai accordato.

Nel contempo, ai sensi della vigente normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi, atteso che sussiste l'interesse qualificato di questa Organizzazione Sindacale all'ostensione di documenti che - lo è il caso di specie - siano funzionali alla cura e difesa degli interessi della categoria rappresentata, in relazione al diritto del personale ad una applicazione corretta ed omogenea dell'istituto dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si chiede a codesto Ufficio di voler accordare allo scrivente Segretario Generale del Sindacato di Polizia COISP, nonché legale rappresentante di detta organizzazione, la trasmissione in formato digitale di copia dei sotto elencati documenti amministrativi:

- a) i due “pareri” dell'Avvocatura Generale dello Stato indicati nella “bozza di circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane relativa alla sfera di operatività dell'istituto dell'assegno alimentare” trasmessa a questa O.S. con la menzionata nota datata 21 febbraio 2014;
- b) le richieste del Dipartimento della P.S. che hanno portato alla stesura dei “pareri” indicati al precedente punto;
- c) ogni altro documento relativo e comunque pertinente a quelli indicati nei predetti punti, ivi compresi i documenti correlati alla citata bozza di circolare sia che ad essa antecedenti o successivi.

Come detto, anche al fine di semplificare l'azione ostensiva, in conformità al principio di cui all'art. 3 bis L. 241/90, l'accesso è esercitato per via telematica ed i documenti richiesti sono attesi all'indirizzo p.e.c. coispnazionale@pec.it .

Si rimane in attesa di cortese riscontro.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese